SANPAOLO IMI

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2001 e modificato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2006

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società.
- 2. Per quanto non espressamente stabilito, valgono le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea.

CAPO II COSTITUZIONE

Art. 2 Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

- 1. Possono intervenire in assemblea gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto, che ne siano legittimati sulla base della normativa vigente e dello Statuto sociale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
- 2. Possono partecipare all'assemblea il o i Direttori Generali, il o i Vice Direttori Generali, i dirigenti della società e rappresentanti della società cui è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio nonché gli amministratori, i sindaci e i dirigenti di società del gruppo. Possono altresì partecipare all'assemblea dipendenti della società o delle società del gruppo e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
- 3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.
- 4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 3 Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione

- 1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione.
- 2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea esibiscono, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, e su richiesta del personale incaricato dalla società, un documento di identificazione personale. Il personale incaricato dalla

società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.

- 3. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione e, conseguentemente, l'ingresso in Assemblea, coloro che intervengono alla riunione si possono presentare con copia della comunicazione indicata nell'avviso di convocazione.
- 4. Senza il consenso del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile; il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
- 5. I lavori dell'assemblea possono essere oggetto di ripresa audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla predisposizione delle risposte.

Art. 4 Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

- 1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.
- 2. Il Presidente dell'assemblea è assistito, ai sensi di legge e di Statuto, da un segretario o da un notaio e, se nominati, da due o più scrutatori. Il segretario e il notaio possono a loro volta farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione per la predisposizione del verbale.
- 3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
- 4. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
- 5. Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti, indicando la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
- 6. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno è rimessa alla successiva convocazione.

CAPO III DISCUSSIONE

Art. 5 Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti

e proposte, il Presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Art. 6 Interventi e repliche

- 1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
- 2. I soggetti legittimati possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
- 3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.
- 4. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascuno o alcuni degli interventi.
- 5. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.
- 6. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, può predeterminare la durata degli interventi e delle repliche. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica il Presidente invita l'oratore a concludere.
- 7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7 Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Art. 8 Poteri del Presidente

- 1. Il Presidente ha facoltà di consegnare al notaio o al segretario per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti o esposti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti pertinenti alle materie e agli argomenti discussi.
- 2. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.

- 3. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.
- 4. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
- 5. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

CAPO IV VOTAZIONE

Art. 9 Operazioni preliminari

- 1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'assemblea gli esclusi a norma dell'art. 8 del presente regolamento.
- 2. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 Votazione

- 1. Il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
- 2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

CAPO V CHIUSURA

Art. 11 Chiusura dei lavori

1. Esaurite la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.